

### VANTAGGI DELLE POLIZZE VITA

#### IMPOSTE

##### **Imposte dirette sulle rendite finanziarie:**

**L'imposta generale del 20% sulle rendite finanziarie, da applicare normalmente al momento della realizzazione del guadagno, viene pagata solo al momento del riscatto parziale/totale esclusivamente sui proventi esistenti e maturati alla data di riscatto,** proventi ottenuti rispetto al valore della polizza iniziale e solo su quella frazione di rendita corrispondente alla parte riscattata.

Fiscalmente si rinvia quindi ad un momento successivo il pagamento di imposte che, nel caso di detenzione degli ordinari strumenti finanziari sottostanti, come le obbligazioni, sono da versare ogni volta si realizzi un reddito. Di conseguenza si ha quindi un primo beneficio derivante dal differimento della tassa del 20%, in quanto si può disporre della somma spettante all'erario che può essere reinvestita e produrre altro reddito.

Dal 2012 è stato introdotto un **prelievo in acconto** rispetto alle imposte dirette che per il 2013 è pari allo 0,50% (nel 2014 scenderà allo 0,45%), calcolato sul valore della polizza al 31 dicembre di ogni anno.

Ove l'assicurazione estera sia anche sostituto di imposta, la stessa dovrà provvedere al pagamento di questa imposta d'acconto, che sarà poi compensata con l'imposta sui rendimenti futuri (se presenti) al momento del riscatto.

Nel caso di alcune compagnie, come la Lombard International, l'imposta viene trattenuta periodicamente dal conto polizza e scomputata come sopra, salvo la restituzione al beneficiario in caso di morte dell'assicurato oppure nell'ipotesi di mancato guadagno.

Nel caso in cui invece la compagnia estera non sia sostituto d'imposta e la polizza fosse detenuta tramite intermediario residente in Italia (vedasi fiduciaria), l'imposta in acconto dovrà essere ritenuta e versata dall'intermediario italiano.

Nel caso in cui la compagnia estera non sia sostituto d'imposta e la polizza non sia detenuta tramite intermediario italiano, il contribuente procederà agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale e verserà la c.d. IVAFE (imposta sui valori finanziari detenuti all'estero) che per il 2013 sarà pari allo 0,15% sul valore di mercato al 31 dicembre del valore finanziario detenuto all'estero.

##### **Imposte di successione e donazione:**

**Quanto liquidato in caso di decesso dell'assicurato è completamente esente dall'imposta di successione** indipendentemente dal rapporto di parentela tra l'assicurato e i beneficiari della polizza. Ricordiamo che i redditi maturati si consolidano e vengono liquidati agli eredi senza applicazione delle imposte sui redditi.

##### **Imposte di bollo:**

La Legge di Stabilità ha confermato **l'imposta di bollo periodica dello 0,15% sui valori detenuti tramite intermediari finanziari,** con minimo dovuto di € 34,20; l'imposta calcolata, nel caso delle polizze vita, si calcola sul valore del contratto al 31 Dicembre di ogni anno. **Il valore così determinato viene solo accantonato annualmente dalla compagnia assicurativa e prelevato dalla polizza solo in caso di riscatto della polizza o di variazione del contraente.** Non è dato ancora sapere la prassi applicativa in caso di morte dell'assicurato. Anche in questo caso quindi vi è un vantaggio finanziario rispetto alla detenzione diretta dei valori finanziari derivante dall'investimento delle somme non prelevate.



**Tobin tax:**

Dal primo Marzo 2013 entrerà in vigore la tassa sulle transazioni finanziarie, le cui aliquote sono in fase di definizione. Gli strumenti principalmente interessati saranno quelli del comparto azionario; nel caso delle polizze vita tale provvedimento non dovrebbe, per il momento, trovare applicazione, anche, di fatto, per la bassa incidenza dell'investimento azionario su questo tipo di polizza.

**ALTRI VANTAGGI**

La polizza è uno strumento di protezione del proprio patrimonio in quanto è previsto che tutte le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario o al contraente, non possano essere soggette ad un'azione esecutiva (il pignoramento) o conservativa (sequestro conservativo). La stessa può essere ceduta in pegno o a garanzia di obbligazioni personali.

Il contraente, con una semplice comunicazione scritta alla compagnia può, in ogni momento, variare i beneficiari in caso morte, anche scegliendoli al di fuori dell'asse ereditario.

La gestione degli attivi è affidata ad una banca, fra quelle convenzionate con la compagnia assicurativa, che li gestisce su base discrezionale prevedendo un'analisi macro dello scenario economico, selezionando le opportunità di investimento più consone al profilo dell'assicurato ed alle opportunità di mercato. In ogni caso il cliente ha ampia possibilità, direttamente o tramite i propri consulenti personali, di indirizzare le politiche finanziarie e d'investimento della banca gestrice.